



STUDIO DEI NOTARI
LUIGI FRANCESCO RISSO

E

DOMENICO PARISI

Sede: Via XII Ottobre 12/3 scala C

16121 Genova

Tel. 010 5535272

Uff. secondario: Via G. Mazzini 27

16031 Bogliasco (GE)

Tel 010 3476409 - fax 010 5535285

e-mail: lrisso@notariato.it

dparisi@notariato.it

Cod. Fisc. e P.IVA 02047610999

Numero 34.163 di Repertorio

Numero 20.044 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il 7 (sette) marzo 2024 (duemilaventiquattro) in Santa Margherita Ligure, Piazzetta degli Alpini civico tre, alle ore quindici e minuti trenta.

Davanti a me LUIGI FRANCESCO RISSO Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, è presente:

CUCCO ANTONIO, nato a Santa Margherita Ligure (GE) il 2 aprile 1954, domiciliato in Santa Margherita Ligure, Piazzetta degli Alpini n. 3, pensionato.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, senza l'assistenza dei testimoni, mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale in forma pubblica, all'assemblea dei soci della "ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI LIGURIA APS", con sede in Genova (GE), Via Aurelia n. 56, Codice Fiscale n. 95027840107, iscritta al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, sezione Organizzazioni di Volontariato.

Al ch  aderendo io Notaio faccio constare quanto segue:

il comparente dichiara di assumere la presidenza dell'Assemblea per designazione unanime dei presenti, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto Sociale, e constata e d  atto:

- che la presente assemblea   stata qui regolarmente convocata in questo giorno ed ora in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, a sensi di legge e di statuto;

- che dell'Organo di Amministrazione, oltre ad esso comparente, Presidente, i signori:

-- Alex Cucco, Vice Presidente,   presente;

-- Mia Compagnoni, Segretario,   presente;

-- Gabriele Pagani, Tesoriere,   presente da remoto;

-- Fabio Pagani, Consigliere,   presente da remoto;

-- Barbara Giussani, Consigliere,   presente;

-- Andrea Stefan, Consigliere,   assente giustificato;

-- Stefano Porcile, Consigliere,   presente da remoto;

-- Sergio Cabella, Revisore dei Conti,   assente giustificato;

- che sono presenti e rappresentati gli associati risultanti dall'elenco all'uopo predisposto e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura su istanza del comparente.

Il Presidente, constatato quanto sopra, verificata la regolarit  della costituzione, accertata l'identit  e la legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea legalmente costituita essendo presenti e rappresentati oltre il 60% degli associati, ai sensi dello Statuto e di legge, ed idonea a deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Presidente e segretario dell'Assemblea

2. Cambio sede legale

3. Varie ed eventuali

Iniziando la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone le ragioni che rendono opportuno trasferire la sede legale dal Comune di Genova (GE), Via Aurelia n. 56, all'interno del Comune di Santa

REGISTRATO A

GENOVA UT-APSR

Il 26 marzo 2024

al n. 10224 serie 1T

Euro 200,00

Copia in 9 (nove) fasciate
conforme all'originale nei miei
rogi, munito delle prescritte
firme, ad uso consentito.

Genova,

Margherita Ligure (GE) con indirizzo in Piazzetta degli Alpini n. 3. _____

Il Presidente, quindi, sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE _____

1) di trasferire la sede legale dal Comune di Genova (GE), Via Aurelia n. 56, all'interno del Comune di Santa Margherita Ligure (GE) con indirizzo in Piazzetta degli Alpini n. 3. _____

2) di modificare conseguentemente il primo paragrafo del terzo comma dell'articolo 1 dello statuto sociale come segue: _____

"3. L'associazione ha sede legale nel comune di Santa Margherita Ligure", invariato il resto dell'articolo. _____

L'Assemblea, all'unanimità, _____

DELIBERA _____

- di approvare le sopra trascritte proposte del Presidente, assumendo le proposte stesse quali sua volontà ed espressa deliberazione. _____

Il Presidente, quindi, mi consegna il testo del nuovo statuto approvato dall'assemblea che io Notaio allego al presente verbale sotto la lettera "B", omissane la lettura ad istanza del comparente. _____

Con riferimento all'obbligo di voltura catastale previsto dall'art. 1, comma 276, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, il Presidente dichiara che la società non è proprietaria di beni immobili, né titolare di altri diritti reali su beni immobili. _____

Il Presidente dichiara altresì che la società non è proprietaria di alcun bene mobile registrato salvo che il pulmino marca VOLKSWAGEN targato BZ 004 TB iscritto al Pra di Genova di proprietà dell'Associazione. _____

Si chiede che il presente verbale vada esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma quinto, del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117. _____

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore quindici e minuti cinquanta. _____

Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico dell'associazione. _____

Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 679/2016, presta il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto. _____

Quest'atto, scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia, occupa quattro facciate e parte della quinta di due fogli. _____

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo verbale, che ho letto al comparente, il quale, da me interpellato, lo approva e lo sottoscrive, essendo le ore quindici e minuti cinquanta. _____

F.TO: ANTONIO CUCCO _____

-----LUIGI FRANCESCO RISSO _____

2021

DATA

NOME

25/01

GIUSSANI BARBARA

25/01

PAGANI FABIO

25/01

PAGANI GABRIELE

25/01

PENCO MARIA ROSA

29/01

COCO ANTONIO

29/01

COCO ALEX

29/01

COMPAGNONI MIA

05/02

PORCILE STEFANO

05/02

MASSOBLO FRANCESCA

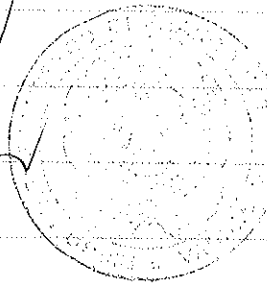
05/02

STEFAN ANDREA

è presente
 è presente ha recusato
 è presente ha recusato
 è assente
 è presente
 è presente
 è presente
 è presente ha recusato
 è presente
 è assente

Am. Cms

La Recluse



Allegato "B" al n. 34.163/20.044 di Repertorio

ASSOCIAZIONE PARATETRAPLEGICI LIGURIA APS

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Paratetraplegici Liguria APS", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Santa Margherita Ligure. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - a. Completo soddisfacimento delle necessità individuali e sociali delle persone con lesione al midollo spinale o altre patologie invalidanti.
 - b. Il loro ampio inserimento sociale.
 - c. Il loro continuo progresso in tutti i settori della vita civile.
 - d. Rappresentare persone con lesione midollare o altre patologie invalidanti liguri e, per quanto possibile, quelli di altre regioni italiane, nelle loro esigenze ed aspirazioni, e ciò in tutte le sedi ritenute utili e con ogni atteggiamento o azioni ritenuti giovevoli.
 - e. Assistere e tutelare le persone disabili nei loro diritti ed interessi materiali e morali, come categoria o come singoli, in conformità a scelte o decisioni degli organi direttivi dell'Associazione.
 - f. Promuovere e sollecitare ogni iniziativa –ad ogni livello ed in ogni ambito: pubblico, privato, normativo, morale assistenziale, sanitario, preventivo, informativo, scientifico, lavorativo, economico, scolastico, sportivo, ecc., che abbiano uno scopo diretto o indiretto di favorire il progresso individuale e sociale delle persone con disabilità oppure di diffondere e migliorare la conoscenza delle loro condizioni.
 - g. Partecipare alle analoghe iniziative o attività attuate da altri organismi, gruppi o persone, giudicate utili ai fini suddetti.
2. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'associazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a

maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e l'organo di controllo;
 - amministra l'associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

F.TO: ANTONIO CUCCO

LUIGI FRANCESCO RISSO

Io sottoscritto Luigi Francesco RISSO Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, certifico la presente copia informatica conforme all'originale documento su supporto cartaceo nei miei rogiti munito delle prescritte firme, rilasciata ai sensi dell'art. 68ter della Legge Notarile e dell'art. 22, commi 1 e 4 del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Genova, 27 marzo 2024